


Il Giudice,

sentite le parti, valutate le eccezioni sollevate e sciogliendo la riserva;  
ritenuto che la legittimazione alla costituzione di parte civile ha  
fondamento in una pretesa risarcitoria che trova la sua ragion d'essere  
in un danno, patrimoniale o non patrimoniale, che sia effetto diretto del  
reato contestato e che non sia soltanto astrattamente o genericamente  
ricondotto a contesti criminali presenti e operanti nel medesimo ambito  
territoriale in cui si trova ad operare il soggetto che avanza la pretesa;  
ritenuto che, sulla scorta del citato principio, i soggetti parti offese dei  
c.d. reati fine – estorsione, furto, omicidio, ecc. - sono legittimati a  
costituirsi parte civile nei soli confronti degli imputati di tali delitti,  
connessi o meno con il delitto di associazione mafiosa;  
ritenuto, quanto agli enti ed alle associazioni private, anche non  
riconosciute ( cfr. Cass. sez. 6 n. 39010 del 10/04/2013), che costante  
e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte attribuisce alla  
legittimazione ad agire in giudizio confini più ampi, ritenendo che tali  
enti siano legittimati all'azione risarcitoria in sede penale, jure proprio,  
sia come **“titolari di un diritto della personalità connesso al  
perseguimento delle finalità statutarie”** ( cfr. Cass., sez. 5 n. 7015  
del 17/11/2010 ) cioè quando l'interesse leso coincida con un diritto  
reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, da questo  
assunto **“ nello statuto a ragione istituzionale della propria  
esistenza ed azione con l'effetto che ogni attentato a tale  
interesse si configura come lesione della personalità o identità  
dell'ente”** (cfr. Cass. sez. 6, cit. e conf. Cass., sez. III, n. 38290/2007 e  
Cas. Sez. 6 n. 13314/1990) sia in quanto enti esponenziali di un diritto  
o interesse collettivo ( cfr. Cass. sez. 3, n. 38290 del 03/10/2007)  
facente capo a ciascuno dei propri associati purchè, anche in questo  
caso, si realizzi una forma di **“immedesimazione”** fra l'ente e  
l'interesse perseguito e purchè questo sia **specifico e statutariamente  
definito oltre che territorialmente determinato** ( cfr. Cass. sez. 3 n.




38290 del 17/10/2007, in tema di pirateria audiovisiva ma anche Cass. sez. 5, cit. in materia di tutela ambientale );

ritenuto, di conseguenza, che va esclusa la legittimazione ad agire in giudizio degli enti che siano portatori di semplici interessi diffusi e che non siano portatori di un identificabile interesse storicizzato ( cfr. Cass. sez. 3, cit. ), coincidente con la ragion d'essere dell'ente;

ritenuto che i principi sopra esposti vanno applicati anche agli enti pubblici territoriali (Comuni), **“in materia di reati associativi, il Comune nel cui territorio l'associazione a delinquere si è insediata ed ha operato ha titolo alla costituzione di parte civile in relazione al danno che la presenza dell'associazione stessa ha arrecato all'immagine della città, allo sviluppo turistico ed alle attività produttive”** ( Cass. sez. 2 n. 150 del 18/10/2012 ) e, pertanto, nei confronti degli imputati del delitto associativo nonché dei reati fine commessi nel territorio;


ritenuto, sulla scorta degli enunciati principi che:

- 1) RAPPÀ Francesco: vittima di estorsione è legittimato a costituirsi parte civile soltanto nei confronti di DONATO Vito, ABBATE Giuseppe e LOMBARDO Giuseppe, imputati tutti del delitto di estorsione continuata ed aggravata ai suoi danni ed il secondo ed il terzo anche del connesso delitto di cui all'art. 416 bis c.p.;
- 2) ASSOCIAZIONE “Liberi di Lavorare”, costituita in data 08/02/2011: lo statuto identifica lo scopo sociale ed istituzionale dell'ente nel contrasto del fenomeno criminale del racket delle estorsioni e dell'usura nonché, genericamente, di ogni forma di illegalità; esso è legittimato a costituirsi parte civile soltanto nei confronti degli imputati di estorsione, commessi in data posteriore alla sua costituzione, di cui ai capi 8), 9), 12) e 13) e, quando questo sia loro contestato, del connesso delitto di cui all'art. 416 bis c.p.;
- 3) ASSOCIAZIONE Nazionale per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie “Antonino Caponnetto”: lo statuto dell'ente identifica uno



scopo sociale ed istituzionale molto generico ed astratto “ si costituisce per realizzare un programma che si muova.....e si proponga di costruire un’alternativa complessiva alle mafie ed alla società mafiosa.....in rapporto con l’insieme del movimento antimafia” e, più specificamente, il perseguimento di interessi diffusi, quali “il boicottaggio delle attività illegali ed il contributo alla crescita dell’attività legale ovvero il rafforzamento del tessuto della società civile e la scelta della non violenza”, che hanno, più prettamente, natura culturale; l’ente non è, pertanto, legittimato a costituirsi parte civile;

- 4) ASSOCIAZIONE S.O.S. Democrazia: lo statuto attribuisce all’ente scopi prettamente culturali, tra i quali la promozione della legalità e la promozione di elevati standards di rigetto morale nei confronti delle organizzazioni mafiose; l’ente non è, pertanto, legittimato a costituirsi parte civile;
- 5) CONFESERCENTI: lo scopo istituzionale dell’ente previsto dallo Statuto all’art. 2, “ la tutela degli interessi degli associati ed in particolare delle piccole e medie imprese nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, promuovendo il loro sviluppo economico, sociale e tecnico; a tal fine .....si può costituire “parte civile” nei processi contro esecutori e mandanti di delitti perpetrati nei confronti.....”, non consente di riconoscere la necessaria immedesimazione con un fine statutario di contrasto della criminalità mafiosa; tuttavia, è indiscutibile che l’ente sia portatore di un interesse esponenziale storicizzato al contrasto di detto fenomeno, nella misura in cui piccole e medie imprese sono state e sono le abituali vittime di una delle sue espressioni più odiose e cioè i delitti di estorsione ed usura; ne discende che nel presente procedimento l’ente è legittimato a costituirsi parte civile nei confronti dei soli imputati del delitto di estorsione e, quando questo sia loro contestato, del connesso delitto di associazione mafiosa;



- 6) CONFCOMMERCIO: lo statuto individua come scopo precipuo dell'ente lo sviluppo delle imprese e delle attività professionali nel sistema economico provinciale; tuttavia, poiché anche in questo caso è indiscutibile che l'ente sia portatore di un interesse esponenziale storicizzato al contrasto di detto fenomeno, valgono per esso le medesime considerazioni di cui al superiore punto 5);
- 7) ASSOCIAZIONE Centro Padre Nostro: lo statuto, all'art. 4, non menziona come interesse proprio dell'ente il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa o il sostegno alle vittime dell'attività criminale dell'associazione o più in generale alle categorie umane e produttive coinvolte negativamente da tale attività ma piuttosto fa riferimento ad una attività di promozione sociale, culturale e menziona, inoltre, specificamente la finalità di *“svolgere attività per contrastare i fenomeni di violenza di genere verso le donne, lo stalking”*; l'ente non è, pertanto, legittimato alla costituzione di parte civile;
- 8) CONSORZIO Sviluppo e Legalità : lo statuto ( art. 2) prevede come scopo istituzionale dell'ente quello dell'amministrazione, diretta o indiretta, dei beni confiscati alla mafia; non c'è, pertanto, la necessaria immedesimazione con l'asserito interesse al contrasto della criminalità mafiosa; l'ente, pertanto, non è legittimato alla costituzione di parte civile;
- 9) ASSOCIAZIONE Confindustria Sicilia: lo scopo sociale ed istituzionale dell'ente è indicato dallo statuto ( art. 2) nella *“rappresentanza e tutela degli interessi delle imprese aderenti alle Associazioni territoriali nelle materie assegnate alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione Sicilia nonché la relativa attività di consulenza....”*; attesa la settorialità e specificità dello scopo istituzionale manca la possibilità di riconoscere la necessaria immedesimazione dell'ente con un interesse esponenziale al contrasto della criminalità mafiosa; in relazione agli evidenziati scopi statutari, la mancanza non può ritenersi







sanata dall'approvazione del codice etico che, integrando lo statuto, prevede che *“Gli imprenditori associati adottano quale modello comportamentale la non sottomissione a qualunque forma di estorsione, usura....”* ; l'ente non è, pertanto, legittimato alla costituzione di parte civile;

10) ASSOCIAZIONE Industriali della Provincia di Palermo - Confindustria Palermo: lo scopo sociale dell'ente indicato nello statuto, art. 2, *“ stimolare la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori.....rappresentare le aziende associate nei rapporti con le Istituzioni.....promuovere e favorire il potenziamento dello sviluppo..... tutelare le Aziende associate sul piano economico, sindacale, legale e tributario.....svolgere ogni iniziativa utile alla tutela, promozione, sviluppo delle piccole aziende associate.....”* è integrato da un codice etico in forza del quale l'ente ha riconosciuto tra i proprio valori fondamentali il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali, mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari e norme di legge ed ha previsto sanzioni disciplinari interne per quegli associati che, sottomettendosi, non denuncino direttamente o con l'assistenza del sistema associativo, ogni azione illegale di cui siano fatti oggetto; l'ente è legittimato alla costituzione di parte civile per le considerazioni svolte al superiore punto 5) e nei limiti ivi indicati;

11) ASSOCIAZIONE Antiracket Libere Terre : lo statuto dell'ente ( art. 3 ) fa riferimento esplicito alla tutela di soggetti individuali e collettivi operanti nella Provincia di Agrigento. E' assente quindi il collegamento territoriale che solo può consentire di ravvisare un nesso eziologico tra l'attività dell'associazione mafiosa operante in provincia di Palermo e l'asserito danno all'interesse ed al diritto soggettivo dell'ente; ne consegue che questo non è legittimato alla costituzione di parte civile;



- 12) ASSOCIAZIONE Nazionale Testimoni di Giustizia: lo statuto ( art. 3 ) identifica lo scopo istituzionale dell'ente nell'assistenza legale, civile e penale, sanitaria ed economica ai soggetti rientranti nella categoria *"vittime di mafia e testimoni di giustizia"* nonché nella promozione dell'impegno di denuncia e collaborazione con l'Autorità dei soggetti vittime delle associazioni mafiose; si tratta di ente esponentiale di diritti ed interessi della categoria *"testimoni di giustizia e vittime delle mafie"* cioè di soggetti che siano parti offese di reati commessi da appartenenti alle associazioni mafiose, interesse in cui l'ente si immedesima; esso è, dunque, legittimato a costituirsi parte civile soltanto nei confronti degli imputati dei delitti di estorsione, omicidio, occultamento di cadavere e furto aggravato e, quando questo sia loro contestato, del connesso delitto di cui all'art. 416 bis c.p.;
- 13) I.R.S.A.P. - Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive - : lo statuto attribuisce specificamente all'ente finalità di promozione imprenditoriale e tale scopo istituzionale non muta in forza della semplice previsione ( art. 11 ) della possibilità di sottoscrivere protocolli di legalità finalizzati al contrasto ; l'ente non è, pertanto, legittimato alla costituzione di parte civile per le considerazioni sopra svolte al punto 9), cui si rimanda;
- 14) COMMISSARIO Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura: premesso che va ritenuta infondata l'eccepita mancanza di legittimatio ad processum del Commissario Straordinario posto che *"La costituzione di parte civile, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, non richiede il conferimento di una procura da parte dell'Amministrazione rappresentata in giudizio, perché l'Avvocatura dello Stato deriva lo "jus postulandi direttamente dalla legge, con l'ulteriore conseguenza che non è neppure onerata della produzione della documentazione attestante la volontà della stessa amministrazione di procedere giudizialmente"* ( Cass. sez. 6 n.



5447 del 04/11/2009 ), si rimanda alle considerazioni sopra svolte al punto 2), per le quali il Commissario è legittimato a costituirsi nei confronti degli imputati di cui ai capi 8), 9), 10), 11) 12) e 13) e, ove loro contestato, del connesso delitto di associazione mafiosa;


15) ASSOCIAZIONE “Libero Futuro – Associazione Antiracket Libero Grassi” Onlus: lo statuto ( art. 2) individua come scopo istituzionale dell’ente la tutela, il sostegno e la solidarietà nei confronti delle vittime dei delitti di usura ed estorsione commessi nella città di Palermo; poiché il presente procedimento non ha ad oggetto simili delitti commessi nel comune di Palermo l’ente non è legittimato alla costituzione di parte civile per le considerazioni sopra svolte al punto 11), cui si rimanda

16) COMUNE DI PALERMO: il delitto di associazione mafiosa ed i connessi delitti di estorsione ecc. non sono contestati come commessi nel territorio di Palermo; per le considerazioni sopra svolte al punto 11), cui si rimanda, l’ente non è legittimato alla costituzione di parte civile;

17) F.A.I. – Federazione delle Associazioni Antiracket ed Antiusura : lo statuto ( art. 3 ) identifica lo scopo sociale ed istituzionale dell’ente nel contrasto al racket dell’estorsione e dell’usura, interesse in cui l’ente si immedesima; esso è legittimato a costituirsi parte civile soltanto nei confronti degli imputati di estorsione e, quando questo sia loro contestato, del connesso delitto di cui all’art. 416 bis c.p.;

ritenuto, inoltre, che In forza dei principi in premessa esposti sono legittimati alla costituzione di parte civile nei termini di cui ai rispettivi atti:


- 18) ALOISIO Marcello;
- 19) GULLO Onofrio;
- 20) GULLO Salvatore;
- 21) MISURACA Pietro;



- 22) MISURACA Filippo;
- 23) LANDA Margherita;
- 24) RANERI Castrenze;
- 25) ALOTTA Alessandro;
- 26) DI PALERMO Rosalia;
- 27) ASSOCIAZIONE Centro Studi "Pio La Torre";
- 28) ASSOCIAZIONE "Addio Pizzo";
- 29) ASSOCIAZIONE "Solidaria";
- 30) ASSOCIAZIONE "S.O.S. Impresa";
- 31) ASSOCIAZIONE "Coordinamento delle Vittime dell'estorsione, dell'Usura e della Mafia - O.N.L.U.S. ";
- 32) COMUNE di TORRETTA;
- 33) COMUNE di PARTINICO;
- 34) COMUNE di PARTINICO;
- 35) COMUNE di GIARDINELLO;

nonché :

- 36) COMUNE di MONTELEPRE, limitatamente agli imputati di cui ai capi 1) e 2) delle imputazioni;
- 37) COMUNE di BORGETTO, limitatamente agli imputati di cui ai capi 1) e 2) delle imputazioni;
- 38) COMUNE di SAN CIPIRELLO, limitatamente agli imputati di cui ai capi 1) e 2) delle imputazioni;
- 39) COMUNE di SAN GIUSEPPE JATO, con riserva della regolarizzazione della delibera di giunta avente ad oggetto la costituzione di parte civile, limitatamente agli imputati di cui ai capi 1), 2) e 5) delle imputazioni;
- 40) COMUNE di MONREALE, limitatamente agli imputati di cui ai capi 1), 2), 6), 7) 8), 9), 14), 15), 17)19), 21), 22, e 27) delle imputazioni;





**P.Q.M.**

Esclude la costituzione di parte civile di :

- 1) ASSOCIAZIONE Nazionale per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie "Antonino Caponnetto";
- 2) Associazione S.O.S. Democrazia;
- 3) Associazione Confindustria Sicilia;
- 4) Consorzio Sviluppo e Legalità;
- 5) Associazione Centro Padre Nostro;
- 6) Associazione Libere Terre;
- 7) I.R.S.A.P. – Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive;
- 8) ASSOCIAZIONE "Libero Futuro – Associazione Antiracket Libero Grassi" Onlus;
- 9) Comune di Palermo;

ammette tutte le altre costituzioni di parte civile formulate all'udienza del 18 marzo 2014, nei limiti di cui alla parte motiva.

Palermo, 1 aprile 2014

*depen' Telo m Molisana*  
*seg: 02/04/2014*  
Il Cancelliere  
Il Cancelliere  
(Daniele PETTA)

Il Giudice  
Dr. Gioacchino Scaduto

